



DELIBERA N. 272/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUFINA (FI) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTE le note del 4 giugno 2024 (prot. n. 0154776 e prot. n. 0154976), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rufina (FI) a seguito della segnalazione dei Consiglieri comunali signori Andrea Barducci e Daniele Venturi, del 29 maggio 2024, relativa all'asserito utilizzo a fini propagandistici di *“materiali e risorse”* del Comune da parte del Sindaco uscente, signor Vito Maida, candidato alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024. In particolare, è stata segnalata la diffusione, attraverso volantinaggio e immissione nelle cassette postali, di un opuscolo, *“con stampato il logo dell'Ente”*, che descrive le opere realizzate dall'Amministrazione uscente o ancora in corso. Si segnala, inoltre, che l'opuscolo è stato *“anche pubblicizzato a mezzo Facebook sulla pagina Vito Maida Sindaco di Rufina”*. Con nota del 29 maggio 2024, il Comitato per le comunicazioni ha chiesto al Sindaco del Comune di Rufina *“urgenti controdeduzioni”*;

ESAMINATE le memorie difensive acquisite dal Comitato il 30 maggio 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Rufina ha negato *“con fermezza che la stampa e la distribuzione del pieghevole descritto nella segnalazione siano state realizzate con mezzi e risorse del Comune di Rufina, trattandosi al contrario di materiale finanziato esclusivamente con risorse del mio Comitato elettorale”*. Il Sindaco ha altresì rappresentato che la segnalazione *“probabilmente, ha ad oggetto un altro stampato, che qui allego con maggior chiarezza, questo sì finanziato dall'Amministrazione Comunale e pubblicato sulla rivista “Il Sud Est Bagno a Ripoli/Valdisieve” ma in periodo ben antecedente alla data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali [...] come si evince dal periodo di pubblicazione indicato in alto a sinistra, ovvero marzo 2024”*;

PRESO ATTO che il Comitato per le comunicazioni in data 30 maggio 2024 ha chiesto al Sindaco del Comune di Rufina *“urgenti integrazioni alle controdeduzioni già inviate, al fine di supportare le affermazioni lì contenute e chiarire alcuni aspetti controversi”*, anche in considerazione dell'assenza di riferimenti alla pubblicazione dell'opuscolo sul profilo Facebook del Sindaco;

PRESO ATTO che *“nessuna integrazione da parte del Sindaco”* risulta pervenuta agli Uffici del Comitato alla data di trasmissione all'Autorità delle conclusioni istruttorie del procedimento avviato;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che la segnalazione riguarda *“un opuscolo informativo realizzato dall'amministrazione comunale come allegato al periodico “Rufina News”, dedicato alle opere realizzate e in corso d'opera nel mandato 2019-2024, con una introduzione a firma del Sindaco Vito Maida, ricandidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative, e la pubblicazione dello stesso opuscolo, in formato digitale, sulla pagina Facebook istituzionale del Sindaco Maida: <https://www.facebook.com/Maidavito>”*;

PRESO ATTO che il Comitato ha considerato che *“Dall'istruttoria svolta dagli uffici, in assenza di integrazioni da parte del Sindaco, sembrano esserci elementi in violazione dell'art. 9 da parte dell'amministrazione comunale di Rufina, in quanto non sono state prodotte evidenze dell'effettiva distribuzione dell'opuscolo istituzionale in data antecedente l'11 aprile 2024, mentre l'opuscolo utilizzato dalla lista del candidato Sindaco Vito Maida e distribuito nel corso della campagna elettorale sembra a tutti gli effetti coincidere, se non*



per l'intestazione dello stesso, con quello realizzato dall'amministrazione comunale". Il Comitato ha inoltre rilevato che "il profilo Facebook <https://www.facebook.com/Maidavito>, la cui natura istituzionale è evidente dal nome stesso del profilo (Vito Maida Sindaco di Rufina), riporta contenuti privi del carattere di impersonalità e indispensabilità richiesti dall'art. 9 della Legge 28/2000". Il Comitato ha pertanto proposto di sanzionare l'Amministrazione comunale di Rufina;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*" finalizzata, tra l'altro, a "*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*";

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di



comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e in particolare dell'opuscolo segnalato e dell'opuscolo realizzato dall'Amministrazione comunale allegato dal Sindaco di Rufina alle proprie controdeduzioni;

RILEVATO che l'opuscolo di cui è stata segnalata la distribuzione nel corso della campagna elettorale appare distinguersi dall'opuscolo finanziato dall'Amministrazione Comunale allegato dal Sindaco alle controdeduzioni unicamente per l'intestazione, recando il primo la dicitura "*Rufina Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità a cura del Comune di Rufina*", e il secondo la dicitura "*Rufina News marzo 2024. Sezione a cura del Comune di Rufina. Rufina Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità a cura del Comune di Rufina*". Entrambi recano lo stemma del Comune;

PRESO ATTO che, con riferimento al contenuto segnalato, il Sindaco del Comune di Rufina, nelle memorie difensive, ha negato "*con fermezza che la stampa e la distribuzione del pieghevole descritto nella segnalazione siano state realizzate con mezzi e risorse del Comune di Rufina, trattandosi al contrario di materiale finanziato esclusivamente con risorse del mio Comitato elettorale*";

RILEVATO che il pieghevole asseritamente stampato e distribuito con risorse del Comitato elettorale del sindaco uscente non reca loghi riferiti ad alcuna specifica lista elettorale;

RITENUTO in conseguenza che il contenuto segnalato è stato realizzato dal Comune di Rufina con i mezzi e le risorse dell'Ente ed è, pertanto, allo stesso imputabile;

RILEVATO che il Sindaco non ha prodotto evidenze sui termini della diffusione dell'opuscolo istituzionale;

RITENUTO in conseguenza di non poter escludere che la diffusione dell'opuscolo istituzionale sia stata condotta in data successiva all'11 aprile 2024, in violazione del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che l'opuscolo finanziato dall'Amministrazione Comunale cui fa riferimento il Sindaco nelle proprie controdeduzioni, recante l'intestazione "*Rufina News marzo 2024. Sezione a cura del Comune di Rufina. Rufina Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità a cura del Comune di Rufina*", risulta pubblicato, alla data 3 maggio 2024, sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/Maidavito> preceduto dal testo: "*Nella legislatura che sta per finire abbiamo realizzato opere pubbliche per milioni di*



euro. A quelli della mia generazione hanno insegnato che un bravo amministratore deve parlare per atti. L'opuscolo che fa la sintesi delle opere realizzate parla chiaro, chi vuole verificare ci sono tutti gli atti all'albo pretorio on line del Comune di Rufina”;

RILEVATO che il profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito> non reca lo stemma del Comune di Rufina, né si rinvencono collegamenti al sito istituzionale e a pagine social dell'Ente;

RILEVATO che il profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito> non consente riconducibilità immediata alla lista elettorale del Sindaco uscente;

RILEVATO che sul profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito> risultano pubblicati contenuti propagandistici a supporto della campagna elettorale del Sindaco uscente quali articolo di quotidiano intitolato “*Centro organizzato e meno Irpef. Le priorità del candidato Maida*”, post sull'inaugurazione del Comitato elettorale della coalizione “Rufina Democratica e Solidale”;

RILEVATO che il profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito>, pur non connotandosi quale profilo propriamente istituzionale, condivide contenuti propri dell'Amministrazione comunale, anche corredati da foto che ritraggono lo stemma del Comune e il Sindaco in fascia tricolore (tra gli altri, post recanti determinazioni dirigenziali, inaugurazione di opere pubbliche alla presenza di soggetti istituzionali (es. “Realizzazione nuovo campo Padel. In tempi record”; Inaugurazione nuovo campo Padel), precisazione su fondi PNRR, “5 anni di amministrazione 2019-2024. Importo complessivo per Opere ed Investimenti Lavori Pubblici”, “Viabilità comunale strada Falgano” dove è scritto: «*Questa legislatura potrebbe essere definita "la legislatura delle asfaltature"*»», locandina della festa del Corso della Nave con apposti più stemmi comunali, commemorazione del 1° Maggio, articolo di quotidiano intitolato «*Lotta all'abbandono scolastico. Ripetizioni gratis per gli studenti fragili. L'iniziativa nasce per arginare la dispersione dei ragazzi. Il sindaco Maida: "Aiutiamo i giovani a crescere"*»», resoconto dell'ultimo Consiglio comunale della legislatura, commemorazione della strage di Berceto, efficientamento energetico del campo sportivo, manifestazione VINITALY);

RAVVISATA l'illiceità dei contenuti pubblicati sul profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito> sotto il profilo della rispondenza ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità disponibili sul sito web istituzionale (<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali-1>), anche con riferimento all'attribuzione della provenienza dei contenuti medesimi, tale da poter indurre in errore i cittadini elettori destinatari in considerazione della commistione tra elementi propagandistici ed elementi istituzionali;

RITENUTO di accogliere, ancorché condividendone solo in parte le motivazioni, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la*

pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Rufina (FI) di pubblicare sul sito *web* del Comune, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione: La diffusione in periodo elettorale dell'opuscolo, "*Rufina Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità a cura del Comune di Rufina*" e la pubblicazione dei contenuti riguardanti l'attività del Comune sul profilo *Facebook* <https://www.facebook.com/Maidavito> in periodo elettorale non rispondono a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rufina (FI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba